

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	307
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
MAROLI ed altri: Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza so- ciale per i lavoratori portuali (1157)	307
PRESIDENTE	307, 308, 311
BOCCHI	311
CASALINO	308
LUCCHESI, <i>Relatore</i>	308, 310, 311
NONNE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	310, 311
PANI	311
TOMBESI	310, 311

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Forte Salvatore sostituisce per la odierna seduta il deputato Cuffaro, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma del Regolamento.

Seguito della discussione della proposta di legge Maroli ed altri: Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali (1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Maroli ed altri: « Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali ».

Ricordo che nella seduta del 2 luglio scorso la Commissione aveva deciso di co-

La seduta comincia alle 12,30.

OTTAVIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

stituire un Comitato ristretto che elaborasse un testo rispondente ai diversi orientamenti manifestatisi. Il relatore, onorevole Lucchesi, ha facoltà di riferire sui lavori di tale gruppo informale.

LUCCHESI, *Relatore*. Vorrei sottolineare, anche rifacendomi alle osservazioni emerse in sede di discussione sulle linee generali, che il gruppo informale di lavoro ha effettuato piuttosto rapidamente una revisione del testo, nonché un confronto con le parti sociali interessate a questa normativa, in particolare con i rappresentanti dei lavoratori portuali, con i quali spesso si è riscontrata un'identità di vedute in materia. Il risultato del lavoro svolto risponde alle esigenze che erano emerse in sede di discussione sulle linee generali da parte dei numerosi gruppi politici firmatari della proposta di legge; secondo tali tendenze, si sarebbe dovuto dar vita ad un testo che, almeno tendenzialmente, risultasse rispondente alle necessità attuali ed alle richieste delle varie controparti.

Non è stato, invece, risolto il problema sollevato dal presidente nella scorsa seduta: mi riferisco al fatto che la proposta di legge in esame sopprime praticamente tutti gli articoli della legge 22 marzo 1967, n. 161, per cui rimane il dubbio se non sia opportuno elaborare una nuova normativa e dichiarare completamente decaduta la vecchia. Su tale problema invito la Commissione a pronunciarsi.

Quello che resta inalterato nel testo elaborato dal gruppo informale di lavoro è il concetto base intorno al quale ruota la normativa, cioè il passaggio della struttura dalla normativa giuridica di diritto pubblico a quella di diritto privato, con il che si risolvono alcuni problemi che erano venuti accumulandosi nel corso del tempo.

Per il complesso di queste ragioni sottopongo alla Commissione le modalità attraverso le quali andare avanti facendo riferimento alla bozza di testo predisposta dal gruppo informale di lavoro. Dob-

biamo, ad esempio, prevedere che il comitato amministrativo del vecchio fondo continui ad operare finché non sia stato costituito il nuovo comitato.

PRESIDENTE. Una norma di tal genere può essere introdotta tra le norme transitorie.

CASALINO. Allora, tanto vale abolire la vecchia normativa

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1967, n. 161, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Fondo Assistenza Sociale Lavoratori Portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali" ».

Il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, istituito con la presente legge, è dotato di personalità giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed è soggetto alla sua vigilanza.

Con proprio decreto il Ministro della marina mercantile stabilisce le modalità attraverso le quali si realizza il collegamento funzionale tra Ministero e Fondo Gestione e la allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale.

Il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali (di qui in avanti "Fondo Gestione") succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo Assistenza Sociale Lavoratori Portuali (di qui in avanti "Fondo Assistenza") ».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1980

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 22 marzo 1967, n. 161, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Al Fondo Gestione affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e dai gruppi portuali per:

- a) l'erogazione dei salari differiti;
- b) le prestazioni economiche;
- c) l'assicurazione contro le malattie e le relative indennità integrative;
- d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le relative indennità integrative;
- e) le erogazioni integrative relative ad aumenti periodici del salario, indennità di buonuscita ed eventuali prepensionamenti;
- f) altre prestazioni in atto, ovvero da istituire anche sostitutive o modificative di quelle di cui alle precedenti lettere, sulla base di accordi tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

I titoli e le misure delle addizionali di cui al precedente comma sono determinati a norma dell'articolo 203 del Regolamento al Codice della navigazione sulla base degli accordi tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative e preve direttive emanate dal Ministro della marina mercantile.

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un istituto di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni in base ad una apposita convenzione con il Fondo Gestione.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli abblighi posti a carico delle compagnie e dei gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzione per le

forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 22 marzo 1967, n. 161, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Fondo Gestione provvede per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In particolare esso provvede:

a) al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali la corresponsione del salario garantito e della relativa indennità di contingenza;

c) a corrispondere ai lavoratori portuali la tredicesima e quattordicesima mensilità, la retribuzione delle giornate di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con i predetti istituti. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate con decreto del Mi-

nistrò del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali;

e) alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per malattia;

f) al versamento alle compagnie portuali ed ai gruppi delle somme occorrenti per il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni; alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per le giornate di carenza, di indennità, di infortunio e di invalidità temporanea;

g) all'erogazione ed alle prestazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 2;

h) alle spese generali di amministrazione per il proprio funzionamento.

I titoli e le misure delle erogazioni e delle prestazioni indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da disposizioni legislative, sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base di accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

Il Fondo Gestione provvede, altresì, al versamento dei contributi o quote sindacali volontari alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali in base agli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Il Fondo Gestione può stipulare convenzioni in materia di contributi o quote sindacali volontarie stabilite da accordi tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali ».

TOMBESI. Abbiamo espresso, in seno al gruppo informale di lavoro, la preoccupazione

che vi possano essere atti del Fondo Gestione sui quali non sia chiaramente regolamentato il modo di controllo che il Ministero della marina mercantile deve esercitare.

Infatti, al secondo comma dell'articolo, è scritto: « I titoli e le misure delle erogazioni e delle prestazioni indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da disposizioni legislative, sono determinati con decreto del ministro della marina mercantile sulla base di accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative ».

Questo mi pare che escluda il Fondo dal controllo che si esercita attraverso il decreto del ministro della marina mercantile e che quindi sia in contrasto con quanto viene stabilito successivamente, e cioè che il Fondo provvede al versamento dei contributi o quote sindacali volontari alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali. Allo stesso modo vengono escluse dal controllo del Ministero tutte le convenzioni in materia di contributi o quote sindacali volontarie stabilite da accordi tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali.

Per le considerazioni esposte, sono del parere di collocare il secondo comma dell'articolo 3 come ultimo comma dello stesso articolo.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Poiché non ho potuto partecipare personalmente ai lavori del gruppo informale, oggi è la prima volta che leggo il nuovo testo elaborato, per cui vorrei pregare il Presidente, mentre dà lettura degli articoli, di concedermi qualche minuto in più per poter meglio verificare il significato ed il fine dei singoli articoli.

LUCCHESI, *Relatore*. Ci si può limitare a far riferimento agli accordi previsti all'articolo 2, con il che si adotta una dizione generalissima.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento, laddove l'articolo 3 recita: « I titoli... sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile... ». Non riesco, infatti, a comprendere come, per questioni interne al Fondo, questo possa essere regolato con decreto del ministro della marina mercantile. Si sottopone, cioè, una funzione eminentemente privatistica ad una condizione pubblica.

TOMBESI. Il problema da me sollevato riguardava il fatto, sottolineato anche dai rappresentanti del Ministero della marina mercantile, che vi potessero essere degli atti che sfuggivano al controllo dello stesso dicastero. Ritengo che questo intendimento non sia stato bene trasposto nella norma in esame.

BOCCHI. Tale controllo deve riguardare, però, a mio avviso, solo alcune questioni, quale quella della misura del gettito.

LUCCHESI, *Relatore*. Preliminarmente vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla complessità della materia che ci siamo trovati ad affrontare, in quanto si tratta di trasformare un organismo con caratteristiche semipubbliche in uno privato e, nello stesso tempo, assicurare le necessarie forme di controllo da parte del Ministero della marina mercantile, conseguenti al fatto che comunque nella vicenda sono implicati degli interessi generali.

È evidente, allora, che i problemi posti sono due, quello — al quale non sono pregiudizialmente contrario — relativo all'opportunità di spostare il terz'ultimo comma dell'articolo 3 alla fine dello stesso articolo e quello relativo ai meccanismi di controllo del Fondo da parte del ministero.

Devo dire, in verità, che il problema è stato già sollevato in seno al gruppo informale di lavoro e che in quella sede non si è provveduto ad adottare una soluzione finale; cosicché sono rimaste invariate da un lato le argomentazioni qui ripetute oggi dall'onorevole Tombesi e dall'al-

tro quelle alle quali ha fatto riferimento poco fa l'onorevole Bocchi.

Alla fine, ha prevalso in noi la preoccupazione di garantire comunque l'interesse pubblico.

Abbiamo finito così di decidere, nella formulazione dell'articolo 3, che, tutto sommato, vi sono forti motivi di opportunità in relazione ai fatti di interesse pubblico e di collegamento funzionale e che pertanto sarebbe bene che il Fondo restasse sottoposto al controllo del Ministero della marina mercantile.

TOMBESI. Trovo giusta l'osservazione secondo la quale il secondo comma prevede già, attraverso il riferimento all'articolo precedente, un controllo da parte del Ministero della marina mercantile.

Sarebbe, a mio avviso, opportuno, a questo punto, spostare tale secondo comma alla fine dell'articolo.

PANI. Signor presidente! Desidero invitare la Commissione ad un più rigoroso rispetto della procedura di discussione in sede legislativa. Pertanto chiedo agli onorevoli colleghi fin qui intervenuti di voler trasfondere in emendamenti formali il contenuto delle osservazioni che hanno espresso.

PRESIDENTE. Poiché nel frattempo sono stati presentati ulteriori emendamenti al testo proposto dal relatore, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta il seguito di questa discussione, anche per consentire al rappresentante del Governo ed allo stesso relatore di esaminare più approfonditamente tali proposte di modifica.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
